

NOMINA MEDICO COMPETENTE (Art.18, comma 1, let. a D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  
NOMINA MEDICO COMPETENTE  
TRA

La società/ FONDAZIONE VILLAGGIO DEI NAPOLI con P.R. ... c:  
con sede operativa in VIA P. P. MATELLI, in persona del legale  
rappresentante Sig. DE LUCA PIZIO, nato 06/05/1961, nella qualità di Datore di lavoro  
d'ora in poi "Datore di Lavoro"

E

Il Dott. Capoluongo Patrizio, nato ... il 13.04.1978, Medico-Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro regolarmente iscritto all'Albo Nazionale dei Medici Competenti (...) e  
all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Caserta (...) in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs 81/08  
d'ora in poi "Medico Competente"

PREMESSO

- Che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a, del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., intende affidare l'incarico di Medico Competente per la sede operativa suddetta, al dott. Capoluongo Patrizio;
- Che il Dott. Capoluongo Patrizio si dichiara disponibile ad accettare l'incarico;

TANTO PREMESSO

Le parti come sopra identificate

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - CONFERIMENTO INCARICO.

Il datore di lavoro dichiara di voler conferire, ai sensi dell'art.2229 c.c., l'incarico di Medico Competente al dott. Capoluongo Patrizio per la sede di MADDALONI (PE) e di volerlo nominare ai sensi dell'art. 18, punto 1, lett. a), D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. Il dott. Capoluongo Patrizio, dichiara di voler accettare, come in effetti accetta, l'incarico di Medico Competente.

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO.

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico Competente, così come previste nel D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41. Inoltre il Medico Competente si occupa della custodia presso un proprio archivio privato, con assoluta salvaguardia del segreto professionale, delle cartelle sanitarie e di rischio.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

- Il Datore di lavoro assicura al Medico Competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all' art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- In particolare il Datore di Lavoro, al fine di consentire al Medico Competente l'espletamento dei compiti definiti dall'Art 2, provvederà:
    - ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi con l'attività produttiva, attraverso la tempestiva trasmissione del documento di valutazione dei rischi di cui agli art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i;
    - a fornire al Medico Competente l'elenco di tutto il personale dipendente;
    - altresì a fornire al Medico Competente l'elenco di tutto il personale dipendente esposto ai vari rischi professionali ed aggiornarlo con sollecitudine. Il Datore di Lavoro, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( d'ora in poi anche RSPP), nel Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare tutto il personale esposto ai rischi professionali: sia i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia quelli assunti a tempo determinato o a contratto di collaborazione a progetto, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 81/08;
    - ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni su piattaforma digitale INAIL.
    - ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza.
    - ad assistere, di persona o tramite l'RSPP, il Medico Competente durante lo svolgimento dei sopralluoghi previsti presso le Unità produttive ed i luoghi di lavoro ed a rispettare il programma degli accertamenti sanitari stabiliti dal Medico Competente.
    - ad organizzare la Riunione Periodica (D.Lgs. 81/08 art.35) di prevenzione e protezione dei rischi ed avvisare il Medico Competente almeno 15 giorni prima della data programmata. Le date stabilite per le convocazioni dei lavoratori dipendenti potranno essere concordate tra il datore di Lavoro e il Medico Competente.
    - a fornire con tempestività al Medico Competente i risultati del controllo e degli aggiornamenti della valutazione ad esposizione a rischio dei lavoratori.
    - ad informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari preventivi/periodici.
    - ad informare il Medico Competente degli eventuali sopralluoghi effettuati dall'organo di vigilanza competente per territorio, per quanto di competenza medica, e di eventuali verbali di contravvenzione e di diffida emessi dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria a carico del Datore di Lavoro.
- Il Datore di Lavoro mette a disposizione del Medico Competente un idoneo locale per l'effettuazione degli accertamenti sanitari o invia i dipendenti presso lo Studio Medico, secondo un apposito calendario, nel rispetto delle esigenze di produzione e dei rispettivi impegni.

Art. 4 - AMBITO DI COMPETENZA.

Le attività oggetto dell'incarico si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, a tutto il personale segnalato dal Datore di lavoro mediante l'elenco che si obbliga a fornire al Medico Competente specificando inoltre tutti i nomi dei lavoratori con mansioni specifiche

Dott. Patrizio Capoluongo Medico-Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro

**NOMINA MEDICO COMPETENTE (Art.18, comma 1, let. a D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)**

presenti nell' Allegato I dell'Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006 e dell' Allegato I della Conferenza Unificata Stato Regioni 30 Ottobre 2007 ovvero che *CHE COMPARTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI*. Le attività del Medico Competente si svolgeranno presso una struttura o un locale che il Datore di Lavoro metterà a disposizione del Medico Competente, il quale provvederà al trasporto di tutti gli strumenti necessari per le indagini sanitarie mirate all'individuazione del rischio di comparto.

**Art. 5 – LAVORATORI ESPOSTI E NON ESPOSTI AL RISCHIO.**

I lavoratori esposti a rischi occupazionali, quindi obbligatoriamente sottoposti a Sorveglianza Sanitaria secondo la legislazione vigente, sono individuati dal Datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi e comunicati al Medico Competente con appositi elenchi. Il Dott. Capoluongo Patrizio ha la facoltà di richiedere in via eccezionale consulenze specialistiche mediche e/o diagnostiche laboratoristiche e strumentali di secondo livello il cui pagamento dei compensi ricadono esclusivamente a carico del Datore di Lavoro.

**Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO.**

Il presente contratto inizia a decorrere

19 GIUGNO 2019

Il contratto non si rinnoverà tacitamente ma potrà essere eventualmente rinnovato dalle parti per iscritto per un ulteriore anno.

**Art. 7 – CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.**

Le parti, di comune accordo, pattuiscono e stabiliscono che il Datore di Lavoro provvederà al pagamento del compenso professionale in favore del Medico Competente entro sessanta (60) giorni dall'emissione della per le attività svolte salvo obbligazione solidale nel caso di mancato pagamento.

**Art. 8 – RECESSO e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

È data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di almeno TRENTA giorni da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

Altresì, le parti avranno facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, con preavviso di trenta giorni, nel caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, e, il detto recesso, produrrà effetto solo con la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento o nel caso di notifica a mezzo pec.

Il contratto, su comunicazione del solo Medico Competente, si intenderà risolto qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro il termine concordato.

Nel caso di recesso anticipato e/o di risoluzione anticipata del contratto, il Medico Competente avrà diritto di ricevere immediatamente il pagamento del compenso maturato fino alla data di recesso e/o di risoluzione del contratto.

**Art. 9 – RISERVATEZZA.**

Il Medico Competente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione del suo incarico.

**Art. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO.**

Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto e firmato per approvazione dalle parti.

**Art. 11 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.**


Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che con il proprio inadempimento avrà reso necessaria la registrazione stessa.

**Art. 12** - Per le controversie che dovessero derivare dall'applicazione e interpretazione del presente contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Napoli Nord.

IL MEDICO COMPETENTE  
(Dr. Capoluongo Patrizio)

MEDICO COMPETENTE  
DOTT. PATRIZIO CAPOLUONGO  
Specialista in Medicina del Lavoro

IL DATORE DI LAVORO



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte la parti approvo espressamente ed accettano incondizionatamente il presente contratto in tutte le sue parti (premessa e gli art.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) che dichiarano, ai sensi di legge, essere state oggetto di specifica trattativa individuale.

IL MEDICO COMPETENTE  
(Dr. Capoluongo Patrizio)

MEDICO COMPETENTE  
DOTT. PATRIZIO CAPOLUONGO  
Specialista in Medicina del Lavoro

IL DATORE DI LAVORO

